

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita – dall'esperienza del Coordinamento Queer – con sede in Firenze via de' Serragli n° 3, l'Associazione denominata IREOS – CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO PER LA COMUNITA' QUEER ODV con lo scopo di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito. La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

L'Associazione, aperta alla Comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale, transgender, intersessuale e non solo, si ispira ai principi dell'auto e mutuo aiuto e si propone di:

- valorizzare e garantire il rispetto delle differenze;
- offrire ascolto, informazione, orientamento e solidarietà;
- promuovere in ciascuno la valorizzazione e l'espressione di sé;
- dare un supporto a chi si interroga sul proprio orientamento sessuale o sulla propria identità di genere;
- sostenere attività, anche ludiche e culturali, capaci di favorire il benessere psicofisico della persona.
- collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
- promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato

L'Associazione è laica ed apartitica, antifascista, antirazzista, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e vieta la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) i servizi di diagnostica sanitaria, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- b) i servizi di prevenzione malattie sessualmente trasmissibili
- c) le iniziative di educazione e informazione
- d) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della accoglienza e dell'equità, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi

- e) e seminari;
- e) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti interessati
- f) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- g) l'accoglienza e l'integrazione sociale;
- h) la promozione e tutela dei diritti;
- i) i servizi di mutualità;
- j) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 –ADERENTI

Possono essere aderenti dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento e che sottoscrivono la quota associativa.

Non possono essere aderenti dell'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI ADERENTI

1. gli aderenti hanno diritto di
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
 - c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
 - e. essere informati sull'attività associativa
 - f. poter esaminare i documenti dell'associazione

Art. 7 – DOVERI DEGLI ADERENTI

I doveri degli aderenti sono:

- a. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione
- b. essere in regola con la quota associativa
- c. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- d. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione

Art. 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente
- il Revisore Unico dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno

ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti o della maggioranza del Comitato Esecutivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, a mezzo di avviso scritto da affiggere nella sede sociale e per il tramite di ausili telematici, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente e ciascun associato ha diritto a un voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio od in delega. La seconda convocazione dovrà essere fissata, comunque, in un giorno diverso dalla prima convocazione.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato esecutivo e degli altri organismi dell'Associazione;
- discutere e approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- definire le linee di indirizzo dell'Associazione
- deliberare l'adesione dell'Associazione a Organismi di rappresentanza regionali, nazionali o internazionali
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'Art. 23;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 a 9 membri, che devono essere associati.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali, e di predisporre la Relazione di Missione con la quale documenta il carattere secondario e strumentale di alcune attività svolte nel corso dell'esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi;
- determinare il programma di lavoro, in base alle linee di definite dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività;
- assumere personale dipendente o affidare incarichi professionali
- eleggere il Presidente;
- nomina, tra i membri del Comitato Esecutivo, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti
- promuovere gruppi di lavoro aperti alla partecipazione dei volontari interessati per attuare le linee di indirizzo e realizzare le attività dell'Associazione
- individuare, tra i componenti del Comitato esecutivo o tra altri volontari, i rappresentanti

dell'Associazione nei tavoli istituzionali o in Organismi esterni

- deliberare l'esclusione degli aderenti in caso di violazione dell'art. 7 dello statuto

Le riunioni del Comitato esecutivo sono aperte a tutti gli aderenti, i quali avranno la possibilità di rivolgere domande, regolamentate secondo i criteri del question time, ai membri dell'esecutivo.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Comitato Esecutivo decade e si indicono nuove elezioni. Qualora mancassero una parte dei componenti, il Comitato Esecutivo ha facoltà di scegliere nuovi membri tra gli associati, salvo ratifica in occasione della prima Assemblea utile.

Art. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Esso cessa di carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 9 e 10.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo. 4

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

Art. 12– SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i registri dell'associazione
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Aderenti e del Comitato Esecutivo;
- cura il coordinamento e l'organizzazione dell'attività dell'associazione

Art. 13 – TESORIERE

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo e del bilancio consuntivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Comitato esecutivo.

Art. 14 – REVISORE UNICO DEI CONTI

E' facoltà dell'Assemblea dell'Associazione, eleggere o meno, il Revisore Unico dei Conti per verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato di cassa dell'Associazione ed il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo. Il Revisore esprime inoltre il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci

Il Revisore è eletto dall'Assemblea. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione, anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.

Il Revisore – se costituito – riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.

Il Revisore, esercita anche funzione di controllo interno, qual ora l'Associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' facoltà dell'Assemblea dell'Associazione eleggere o meno – tra gli aderenti di IREOS - il Collegio dei Probiviri per decidere sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e provvedere ad un tentativo di conciliazione delle parti. Delibera, senza formalità di procedura, sui ricorsi presentati dagli aderenti contro i provvedimenti di esclusione degli aderenti dall'Associazione in violazione dell'art. 7.

Il Collegio è costituito da tre membri eletti, tra i soci, dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 16 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata di due anni

Le sostituzioni possono essere effettuate, attingendo dall'eventuale lista dei non eletti o alla prima Assemblea utile e decadono allo scadere di carica.

Art. 17 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 – ADERENTI

Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta. La domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo che ha 60 giorni per valutarla ed esprimersi in merito; nei casi di rigetto, è possibile fare ricorso presentando richiesta entro 60 giorni dal diniego, sarà responsabilità dell'Assemblea degli Aderenti pronunciarsi alla prima riunione utile.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione; l'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- per dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per esclusione a causa di mancata osservanza degli obblighi e doveri statutarî, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa
- per morte

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 19 – QUOTE SOCIALI

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Comitato esecutivo; essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 20– RISORSE ECONOMICHE

L'organizzazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi richiesti agli associati;
- contributi da organismi internazionali, contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali, raccolte fondi
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione per qualsiasi titolo.
- ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente o – su sua delega – dal Tesoriere

Art. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato per l'esclusivo perseguimento delle attività statutarie e delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi; il Consiglio Direttivo a tempo 3 mesi per evadere le eventuali richieste degli associati.

Art. 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 aderenti; le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione in prima convocazione e con i 4/5 degli aderenti presenti in seconda convocazione.

Art. 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato ed altre norme del codice civile.

Art. 25 – ESTINZIONE

Nel caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, tutte le risorse e il patrimonio a disposizione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, non lucrativi di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, che abbiano finalità compatibili con quelle dell'ente che devolve e scelte dal Comitato Esecutivo, eventualmente operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione.